

NUOVE INDENNITÀ PER GLI AMMINISTRATORI WEBINAR DI APPROFONDIMENTO E CONFRONTO

**Un Manifesto per i
Segretari
Un Manifesto per
l'Unscp**

“La strategia senza tattica è la via più lenta per la vittoria. La tattica senza strategia è il rumore prima della sconfitta.” Sun Tzu

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022

INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA – ART. 82 TUEL



L'art. 82 del TUEL prevede la corresponsione:

- ❑ al sindaco, agli assessori ed al presidente del consiglio comunale di una indennità di funzione mensile (dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa);
- ❑ ai consiglieri comunali che garantiscono la loro partecipazione a consigli e commissioni di un gettone di presenza (la Corte di conti ritiene che il gettone non debba essere riconosciuto per la partecipazione alla commissione/conferenza dei capigruppo).

L'art. 82, comma 8, demanda la puntuale determinazione della misura dell'indennità e del gettone ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città.



DM 4 aprile 2000 n. 119



L'ultimo decreto approvato è il DM 4 aprile 2020 n. 119 che definisce:

1. le indennità ed i gettoni di presenza in relazione *alle categorie di amministratori* (sindaco, assessore, presidente del consiglio, consigliere comunale) e *alla dimensione demografica* degli enti (tabella A allegata);
2. le fattispecie che consentono di applicare alcune minime **maggiorazioni** (art. 2 - fluttuazioni stagionali della popolazione, percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché ammontare del bilancio di parte corrente);
3. le misure percentuali per definire le **indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del consiglio;**
4. la misura dell'**indennità di fine mandato.**



Tabella A DM 119/2000

Tab. A

Indennità di funzione mensile dei sindaci

Comuni fino a	1.000 abitanti	2.500.000
" da	1.001 a 3.000 abitanti	2.800.000
" da	3.001 a 5.000 abitanti	4.200.000
" da	5.001 a 10.000 abitanti	5.400.000
" da	10.001 a 30.000 abitanti	6.000.000
" da	30.001 a 50.000 abitanti	6.700.000
" da	50.001 a 100.000 abitanti	8.000.000
" da	100.001 a 250.000 abitanti	9.700.000
" da	250.001 a 500.000 abitanti	11.200.000
"	oltre 500.000 abitanti	15.100.000

Gettoni di presenza per i consiglieri comunali

Comuni fino a	1.000 abitanti	33.000
" da	1.001 a 10.000 abitanti	35.000
" da	10.001 a 30.000 abitanti	43.000
" da	30.001 a 250.000 abitanti	70.000
" da	250.001 a 500.000 abitanti	115.000
"	oltre 500.000 abitanti	200.000

LEGGE FINANZIARIA 2006 - TAGLIO 10%

La legge finanziaria 2006 (art. 1 comma 54 L. 23 dicembre 2005 n. 266)

è intervenuta sulla misura delle indennità e del gettone per

esigenze di coordinamento della finanza pubblica e ne ha disposto la riduzione nella misura del *10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005.*

Il taglio è stato ritenuto strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006, dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 1/2012 "*in mancanza di un limite temporale alla vigenza della ... disposizione, ... il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006*" - v. CdC Sezione delle autonomie deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG).



AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE

Il comma 11 dello stesso art. 82 prevedeva, nella sua originaria formulazione, che le indennità di funzione e i gettoni di presenza potessero essere aumentati o diminuiti, per i rispettivi componenti, con delibera di giunta o di consiglio, purché ricorressero le condizioni indicate nello stesso comma e, comunque, all'interno dei parametri indicati nel decreto ministeriale.

Tale facoltà è stata successivamente eliminata (art. 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),

L'unica possibilità di incremento è quella prevista all'art. 2 del DM 119/2000.





NOVITA' DECRETO FISCALE PER SINDACI COMUNI FINO A 3.000 ABITANTI

L'art. 57 quater, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha introdotto all'articolo 82 del T.U.E.L. il comma 8bis secondo cui “la misura dell'indennità di funzione ... spettante ai sindaci dei comuni con popolazione **fino a 3.000 abitanti** è incrementata **fino** all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.

La norma ha previsto, altresì, “a titolo di concorso” alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito **fondo** con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (ripartito, tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 luglio 2020).



LEGGE DI BILANCIO 2022 – INCREMENTO PER SINDACI/ASSESSORI PRESIDENTI DEL CC – NESSUN INCREMENTO PER I CONSIGLIERI COMUNALI



SINDACI

Su tale quadro normativo è intervenuta la legge di bilancio 2022 (L. 30/12/2021 n. 234) che, ai commi da 583 a 587, prevede un incremento delle indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a **statuto ordinario** in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).

ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il comma 585 prevede che le **indennità di funzione** da corrispondere ai **vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali** sono adeguate alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali previste dal DM 119/2000 (artt.4 e 5).

CONSIGLIERI COMUNALI

Per i consiglieri comunali resta **invariata la misura del gettone** di presenza considerato che la norma non incide sul valore del gettone di presenza ma, indirettamente, agisce sul valore dell'ammontare complessivo percepito che è pari, ai sensi dell'art. 82 comma 2 del TUEL, ad un quarto dell'indennità del Sindaco come rideterminata dall'articolo in esame.

CALCOLO

In ordine alle modalità di calcolo, a seguito dei chiarimenti intercorsi tra l'ANCI e la Ragioneria Generale dello Stato, è pacifico che l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68%

sul *differenziale incrementale tra*



la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024.

Nel rispetto del comma 584 secondo periodo i Comuni potranno scegliere di applicare l'incremento:

- a) in **misura graduale** per gli anni 2022, 2023 e 2024;
- b) nella **misura integrale** prevista a regime (anno 2024) già a decorrere dall'anno 2022. In tal caso però dovrà essere garantito il "rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio".



CONCORSO STATO



Il comma 586 prevede che a titolo di “concorso” alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto n. 124/2019 (fondo istituito per il concorso dello stato nella spesa dovuta all’incremento dell’indennità di carica dei sindaci dei comuni fino a 3.000 ab), è incrementato:

- a) di 100 milioni di euro per l’anno 2022;
- b) di 150 milioni di euro per l’anno 2023;
- c) di 220 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.



Nella relazione al DDL sono riportate 2 tabelle utili per la quantificazione dell’onere a carico dello stato da cui sembra evincersi che il “concorso” nella spesa garantisce l’integrale copertura della stessa negli anni 2022, 2023 e 2024 qualora l’incremento sia deciso in misura graduale; in caso diverso la differenza tra l’adeguamento percentuale previsto e la misura a regime dovrà essere garantito con fondi di bilancio.



ULTERIORI POSSIBILITA' DI ADEGUAMENTO EX ART. 2 DM 119/2000?

L'art. 2 del Decreto Ministeriale n 119 del 4 aprile del 2000 all'art. 2, comma 1, prevede alcuni meccanismi incrementali delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali che, a parere della Corte dei conti, permanevano anche in vigenza del divieto di adeguamento.

“a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici e altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;

b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1”)

Si ritiene che detti incrementi permangano **esclusivamente per i gettoni di presenza e non anche per le indennità di funzione**



A CHI COMPETE L'APPLICAZIONE DELL'INCREMENTO?

Adeguamento delle indennità in modo graduale nell'arco del triennio 2022-2024.

Qualora l'amministrazione intenda operare nel rispetto della gradualità dell'adeguamento, essendo le percentuali determinate dalla legge, l'applicazione è attribuita alla competenza dirigenziale.

Applicazione sin dal 2022 dell'indennità prevista per il 2024

Qualora, invece, l'amministrazione intenda applicare sin dal 2022 la misura dell'incremento prevista a regime, occorrerà adottare una apposita deliberazione per adottare le necessarie variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 già approvato e verificare, quindi, in tale sede, il "rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio" oppure esprimere indirizzi in tal senso nel DUP 2022-2024 qualora non ancora approvato.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

